

Decreto Lavoro 2023: sgravi, benefit e inclusione

di [Claudio Sabbatini](#)

Pubblicato il 5 Maggio 2023

Il Consiglio dei Ministri, il 1° maggio 2023, con una procedura di urgenza ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Ecco le principali novità.

Il nuovo Decreto Legge in materia di lavoro

Misure sui contratti a termine

Il recente decreto legge in tema di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 maggio 2023 hanno apportato alcune **modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato**.

I contratti a tempo determinato **fino a 12 mesi** continueranno ad essere **privi di causale**.

Per i contratti di durata compresa **tra i 12 e i 24 mesi** (comprese le proroghe e i rinnovi), al fine di consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale pur nel rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi, vengono **modificate le causali**.



Pertanto, **i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:**

- nei casi previsti dai contratti collettivi (anche aziendali);
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

- per sostituire altri lavoratori.

Ecco un riepilogo della modifica delle causali per i contratti a termine di durata tra i 12 e i 24 mesi:

Causali previste dal Decreto Dignità	Nuove causali previste dal DL Lavoro
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; • ed esigenze di sostituzione di altri lavoratori;	• casi previsti dai contratti collettivi (anche aziendali); • esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; • sostituzione di altri lavoratori.

Durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova nel **rapporto di lavoro a tempo determinato** viene fissata in **1 giorno di effettiva prestazione** per ogni **15 giorni di calendario**.

Ad ogni modo si precisa che tale periodo **non potrà essere inferiore a 2 giorni**.

Soglia fringe benefit e misure a sostegno dei lavoratori

Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit (articolo 51, comma 3, terzo periodo, Dpr 917/1986) a 3.000 euro per il 2023, **esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico** (articolo 12, comma 2, Dpr 917/1986).

Inoltre, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

Resta quindi ferma **per i dipendenti senza figli a carico** l'ordinaria soglia di 258,23 euro.

Bonus Carburante

Per completezza, si ricorda che i datori di lavoro possono anche erogare ai lavoratori (a prescindere dalla soglia applicabile, 3.000 o 258,23 euro) il "*bonus carburante*" di 200 euro, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni (articolo 1, comma 1 del DL 5/2023).

Genitori vedovi

Si prevede, inoltre, una estensione ai **genitori vedovi** della maggiorazione dell'Assegno Unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure per la riduzione della pressione fiscale

La legge di bilancio 2023 ha riconosciuto per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un **esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023**, nella misura pari al:

- **2%**, a condizione che la **retribuzione imponibile**, parametrata su **base mensile per 13 mensilità**, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro, maggiorato**, per la competenza del

mese di dicembre, del **rateo di tredicesima**;

- **3%**, a condizione che la **retribuzione imponibile**, parametrata su **base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato**, per la competenza del mese di dicembre, del **rateo di tredicesima**.

Il suddetto esonero parziale viene innalzato dal 2% al 6 % per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

L'esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

La situazione relativa all'esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore per l'anno 2023 può essere riassunta come segue:

Retribuzione mensile imponibile	Da 01/01/2023 al 30/06/2023 % di esonero	Da 01/07/2023 al 31/12/2023 % di esonero
2.692 euro	2%	6%
1.923 euro	6%	7%

L'esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contributo per le assunzioni di persone con disabilità

La disposizione prevede il riconoscimento **per enti e organizzazioni** di un contributo per **ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato** nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Incentivi all'assunzione per occupazione giovanile e per percettori di reddito di inclusione sociale

- Al fine di, per favorire l'occupazione giovanile sono previsti **incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi**, a favore dei **datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani"**.

L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

- Inoltre, i **datori di lavoro privati** che intendano **assumere i beneficiari del reddito di inclusione** e (ex reddito di cittadinanza) potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un **esonero contributivo previdenziale**.

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi

Il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, viene incrementato dagli attuali 24 a 60 mesi.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi

- Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un *Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative*.
- Si prevedono, tra l'altro:

- l'**obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi**;
- l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
- l'**obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali** e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
- Si introducono, inoltre, **disposizioni in materia di condivisione dei dati** per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza nella **Regione Sicilia** e nelle **province autonome di Trento e di Bolzano**.

Aggiornamento: [Decreto Lavoro 2023: principali novità in sintesi](#)

Fonte: [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 del 1° Maggio 2023](#).

In tema di lavoro leggi anche:

[Riduzione dei contributi a carico dei dipendenti per anno 2023](#)

[Attività stagionali e contratti di lavoro](#)

[Maternità e contribuzione: non si riduce il diritto a pensione](#)

[Lavoro dipendente e collaborazione coordinata e continuativa, binomio possibile?](#)

[Lavoro notturno: quali adempimenti a carico dell'azienda? \(a libera consultazione\)](#)

A cura di Sabino Piattoni e Claudio Sabbatini

Venerdì 5 maggio 2023